

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Trova Un Professionista del Diritto](#) > [Trova Un Esperto](#) > Greece

Trova un esperto

Contenuto fornito da
Grecia

Grecia



I. Elenchi e registri di esperti

In Grecia gli esperti sono iscritti in elenchi in base alla loro specializzazione. I registri di esperti sono tenuti dagli organi giurisdizionali di primo grado (*protodikeía*). I registri sono pubblici ma vengono utilizzati esclusivamente dai giudici che desiderano nominare un esperto. L'organo giurisdizionale può nominare uno o più esperti se ritiene che i temi in discussione richiedano conoscenze specifiche. Inoltre l'organo giurisdizionale è tenuto a nominare esperti se ciò è richiesto da una parte, a condizione che detto organo ritenga anche che siano necessarie conoscenze specifiche.

Al fine di essere inclusi in tale registro gli esperti devono presentare una domanda.

In seguito a un invito pubblico a presentare domanda presso un organo giurisdizionale di primo grado civile (*politikó*) o amministrativo (*διοικητικό*) (tramite il sito web ufficiale di detto organo) qualsiasi parte interessata può presentare una domanda scritta, fornendo i propri dati personali, alla cancelleria dell'organo giurisdizionale di primo grado, dichiarando:

- di non essere mai stata condannata né accusata di un reato grave (*kakoúrgima*) o minore (*plimméli*) con conseguente privazione dei propri diritti politici;
- di non essere stata privata della sua licenza professionale;
- di non essere stata privata del diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio per essere stata insolvente o posta sotto tutela;
- di non essere un giudice, un pubblico ministero o un cancelliere.

Al termine della procedura di candidatura, che si svolge ogni anno, viene pubblicata una bozza del registro di esperti. Trascorso un termine di impugnazione, il registro finale viene approvato da un collegio di giudici dell'organo giurisdizionale di primo grado (*polymelés protodikeío*).

Per i procedimenti penali, il registro di esperti viene stabilito dal Consiglio della magistratura del Tribunale per i reati minori (*symvoúlio plimmeleiodikón*) su proposta del pubblico ministero. Gli esperti devono soddisfare i requisiti seguenti:

- devono avere più di 21 anni;
- devono essere legalmente capaci di agire e non avere alcuna disabilità mentale;
- non devono essere stati condannati per reati gravi o minori con conseguente privazione dei loro diritti politici o licenziamento dal servizio pubblico;
- non devono essere stati privati della loro licenza professionale;
- non devono aver contribuito a causare la situazione oggetto di perizia;
- non devono essere magistrati, pubblici ministeri, segretari o cancellieri competenti nel procedimento di riferimento;
- non devono essere stati condannati per lo stesso reato contestato all'imputato; e
- non devono essere il coniuge, un fratello/una sorella o un parente stretto dell'imputato.

Gli esperti possono essere radiati dal registro se lo desiderano, se non soddisfano più i requisiti o se l'autorità competente decide in tal senso.

II. Qualifiche degli esperti

Gli esperti devono essere membri di un organismo professionale per essere riconosciuti come tali.

III. Remunerazione degli esperti

Nei procedimenti penali, lo Stato paga la remunerazione dell'esperto. Per quanto concerne i procedimenti civili, la parte attrice deve versare un anticipo sulle spese per gli esperti nominati dall'organo giurisdizionale. Al termine del procedimento giudiziario, tali costi saranno sostenuti dalla parte soccombente. A determinate condizioni le parti possono ottenere il patrocinio a spese dello Stato per quanto concerne la remunerazione di esperti.

IV. Responsabilità degli esperti

Gli esperti sono ritenuti responsabili in virtù del contratto generale e della legge in materia di responsabilità civile. Non sono tenuti a coprire potenziali costi di responsabilità civile stipulando un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni aggiuntive sui procedimenti giudiziari che coinvolgono esperti

Le principali disposizioni giuridiche applicabili alle consulenze giudiziarie in Grecia sono gli articoli 368-392 del codice di procedura civile greco (*kódikas politikís dikonomías*), il regio decreto n. 566/1968 e l'articolo 20, settimo comma, della legge 2882/2001 (Codice in materia di espropriazioni (*kódikas anagkastikón apallotrióseon*)). Esaminando i singoli casi, possono essere applicati anche gli articoli 159-168 del Codice greco di procedura amministrativa (*kódikas dioikitikís dikonomías*) e gli articoli 183-203 del Codice greco di procedura penale (*kódikas poinikís dikonomías*).

L'organo giurisdizionale ha il potere discrezionale di ordinare l'assunzione di prove dato che l'accertamento della verità è prioritario. L'unico limite a tale potere è il principio del contraddittorio.

1. Nomina di esperti

Gli esperti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale e dalle parti coinvolte. La nomina di esperti nel contesto di procedimenti amministrativi è analoga a quella prevista nei procedimenti civili. Nei procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale penale, l'esperto può essere nominato dal pubblico ministero o dall'organo giurisdizionale durante la fase istruttoria. A tal fine, esiste un registro diverso rispetto a quello utilizzato per i procedimenti civili e l'esperto deve soddisfare requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per i procedimenti civili e amministrativi.

a) Nomina da parte di un organo giurisdizionale

L'organo giurisdizionale civile ha il potere discrezionale di nominare un esperto d'ufficio o su richiesta esplicita di una parte qualora non sia possibile accertare i fatti pertinenti altrimenti. In tal caso l'udienza viene rinviata a una data successiva alla consegna della relazione dell'esperto. L'organo giurisdizionale è libero di nominare chiunque ritenga idoneo ad agire in veste di esperto. L'esperto deve segnalare qualsiasi conflitto di interessi all'organo giurisdizionale. Gli esperti nominati da organi giurisdizionali hanno accesso ai fascicoli della causa.

b) Nomina ad opera delle parti

In Grecia esistono tre tipi di esperti di parte nominati: i consulenti tecnici (articoli 391-392 del codice di procedura civile, articolo 167 del codice di procedura amministrativa, articoli 204 e seguenti del codice di procedura penale), gli esperti stragiudiziali e i testimoni esperti. Un consulente tecnico è nominato da una delle parti con l'obiettivo di controllare l'azione di un esperto nominato da un organo giurisdizionale. L'esperto stragiudiziale è scelto dalla parte. La sua relazione deve essere invocata e presentata dalle parti, altrimenti viene respinta come inammissibile. Se tali requisiti sono soddisfatti, l'organo giurisdizionale esamina e valuta liberamente il parere dell'esperto. La relazione non è considerata una prova. È anzi legata alla base giuridica

dell'argomentazione della parte. I testimoni esperti sono testimoni che dispongono di conoscenze scientifiche o tecniche specifiche e vengono esaminati dall'organo giurisdizionale.

L'organo giurisdizionale può decidere se basare il ragionamento della propria sentenza sul parere dell'esperto o meno. L'organo giurisdizionale può basare la propria sentenza sul parere dell'esperto anche quando la relazione dell'esperto è stata prodotta violando le norme procedurali. Tuttavia se la violazione delle norme procedurali è grave, la relazione dell'esperto viene considerata non esistente. In questo caso, il giudice non può basare il ragionamento della sentenza sul parere dell'esperto.

2. Procedura (civile)

Gli esperti nominati da organi giurisdizionali possono essere esaminati in contraddittorio dai consulenti tecnici delle parti qualora queste ultime abbiano nominato tali consulenti. L'unico obbligo dell'esperto consiste nel consegnare la relazione. Gli esperti nominati dalle parti possono entrare in contatto con le parti durante il procedimento giudiziario, mentre gli esperti nominati da organi giurisdizionali necessitano dell'autorizzazione di tali organi per farlo.

a) Relazione dell'esperto

In Grecia in caso di intervento di esperti non è richiesta una relazione preliminare da parte di questi ultimi. La relazione principale può essere fornita per iscritto o per via orale. Gli esperti non sono tenuti a seguire una determinata struttura nel fornire la propria relazione.

Se l'organo giurisdizionale ritiene che la relazione sia incompleta o in caso di condotta illecita ingiustificata da parte dell'esperto, detto organo può ordinare la stesura di una nuova relazione o di una relazione aggiuntiva, d'ufficio o su richiesta delle parti. L'ordinanza di un organo giurisdizionale può altresì ordinare che l'esperto sostenga le spese di giudizio a causa della sua condotta illecita ingiustificata.

La relazione dell'esperto può essere contestata dalle dichiarazioni delle parti e da un controparere.

b) Udienza

Il giudice ordina all'esperto di partecipare a un'udienza soltanto in casi eccezionali.

Le informazioni qui presentate sono state raccolte durante l'attuazione del progetto "Find an expert" (Trovare un esperto) da contatti per paese selezionati dallo [European Expertise & Experts Institute \(EEEI, Istituto europeo della perizia e del perito\)](#).

Ultimo aggiornamento: 14/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.